

Istruzioni per la presentazione delle domande di contributo a valere sul Fondo Idrocarburi – Programma di sostegno all'avvio di nuove imprese

Le presenti istruzioni sono redatte in coerenza con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2194 del 18 novembre 2024, e con il Fondo rotativo di finanza agevolata multiscopo PR FESR 2021–2027 – Sezione Crescita (Fondo Starter) e con i principi trasversali applicabili, inclusi quelli relativi al principio DNSH.

ANALISI PRELIMINARE

1. Verificare che il soggetto proponente rientri tra i beneficiari previsti dal Programma di sostegno all'avvio di nuove imprese con sede legale nei Comuni interessati da estrazioni di idrocarburi, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 2194 del 18 novembre 2024, e che risulti attivo da non oltre cinque anni alla data di presentazione della domanda.
2. Accertare l'unità operativa interessata dal progetto di investimento sia localizzate in uno dei Comuni ammissibili individuati dalla DGR n. 2194/2024, con riferimento alle produzioni di idrocarburi relative all'anno 2023, e che l'unità locale risulti regolarmente iscritta e attiva presso il Registro delle imprese.
3. Verificare che l'attività principale esercitata non rientri tra le sezioni A, K e O della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, come previsto dalla disciplina del Fondo Starter PR FESR 2021–2027 – Sezione Crescita.
4. Accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale, inclusa l'assenza della qualifica di impresa in difficoltà, la regolarità contributiva e il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ambientale e contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Predisporre un progetto di investimento coerente con la finalità del Programma, finalizzato all'avvio dell'attività o alla realizzazione dei primi investimenti, da attuarsi in un'unica sede operativa e con un finanziamento fondo Starter complessivo di parte pubblica e privata non inferiore a 20.000 euro.
6. Il contributo concedibile è pari al 30% delle spese ammissibili con un massimale per partita Iva di 30.000€: fermo restando che il finanziamento complessivo del Fondo Starter, dato dalla somma della quota pubblica e della quota privata, non può essere inferiore a 20.000 euro, si definisce che a titolo esemplificativo, a fronte di un progetto del valore complessivo di 25.000 euro, il contributo pubblico massimo concedibile sarà pari a 5.000 euro.
7. Verificare che le spese previste siano riconducibili alle tipologie di spesa ammissibili definite dalla scheda tecnica allegata alla DGR n. 2194/2024 e dal regolamento applicativo del Fondo Starter, e che le stesse siano sostenute successivamente alla data di presentazione delle domande.
8. Assicurare la coerenza del progetto con gli obiettivi del Programma regionale FESR 2021–2027, con la Smart Specialisation Strategy regionale e con il principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH – Do No Significant Harm).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

9. Presentare la domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Starter PR FESR 2021-2027 – Sezione Crescita, secondo le modalità, i criteri e le finestre temporali definite dal soggetto gestore.
10. Presentare la domanda di contributo a fondo perduto del Fondo Idrocarburi utilizzando l'apposita modulistica presente nell'Area modulistica del fondo Starter, riportando dati e informazioni coerenti con quanto dichiarato nella domanda di Fondo Starter.
11. Sottoscrivere la domanda di contributo "Fondo Idrocarburi" mediante firma digitale qualificata, in corso di validità, del legale rappresentante ed allegarla sul portale Fondo Starter al momento della presentazione della domanda di finanziamento
12. Realizzare il progetto di investimento entro il termine massimo di dodici mesi dalla delibera di concessione.
13. Prendere atto che il contributo a fondo perduto è concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 (de minimis), fino a un massimo del 30 per cento dei costi ammissibili e comunque entro il limite di 30.000 euro per partita IVA.

RENDICONTAZIONE DELLA DOMANDA

14. Provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità e i termini stabiliti dal soggetto gestore presenti sulle linee guida del Fondo Starter, garantendo la tracciabilità dei pagamenti e la completa conservazione della documentazione giustificativa.
15. Collaborare con il soggetto gestore e con la Regione Emilia-Romagna ai fini delle attività di monitoraggio, controllo e verifica, anche mediante controlli documentali e ispezioni in loco, nel rispetto della normativa vigente.
La conclusione del programma di investimento deve avvenire entro 12 mesi dalla chiusura della finestra di presentazione delle domande, come previsto dalla scheda tecnica contenuta nel Protocollo d'intesa tra la Regione e i Ministeri.

PROROGHE E VARIAZIONI

16. La scheda tecnica del Protocollo d'intesa stabilisce che il programma di investimento deve concludersi entro 12 mesi dalla chiusura della finestra di presentazione delle domande. Pertanto, non si applica il termine di 12 mesi decorrente dalla data di approvazione del finanziamento previsto per il Fondo Starter. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del beneficio non è prevista la possibilità di concedere proroghe.
17. E' possibile richiedere variazioni di progetto nel rispetto delle condizioni stabilite per le variazioni dal Fondo Starter.